



Il Ministro della cultura

Definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse destinate dall'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 al funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”* e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che le risorse di cui al citato articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono volte ad assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione relativa all'anno 2025, emanata dal Ministro in data 10 giugno 2025;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto



Il Ministro della cultura

parlamentare relative allo stato di previsione della spesa di questo Ministero – Tabella n. 14 - del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2025-2027;

VISTO il decreto del Ministro della Cultura del 14 gennaio 2025, n. 6 con il quale sono state assegnate le risorse economico-finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuati nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 2025, in conformità dell'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la disponibilità di risorse sul capitolo 1952, pg.1, afferente al Centro di responsabilità amministrativa n. 24 “Dipartimento per l'amministrazione generale”;

RITENUTO necessario di dover procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di riparto e di attribuzione delle risorse destinate dall'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di riparto e di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, stanziato sul capitolo 1952, piano gestionale 1, denominato “*Somme per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale*”, afferente al Centro di responsabilità amministrativa n. 24 “Dipartimento per l'amministrazione generale (DiAG)”.

Articolo 2 (Criteri di riparto delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono ripartite allo scopo di garantire ai soggetti giuridici creati o partecipati da questo Ministero l'erogazione di un contributo da destinare al funzionamento per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

2. I contributi destinati ai soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura sono ripartiti secondo il criterio storico strutturale, che consente di determinare, per ciascun soggetto beneficiario, l'importo del contributo sulla base delle risorse assegnate ai singoli soggetti giuridici



Il Ministro della cultura

beneficiari nell'esercizio finanziario precedente. I contributi così individuati sono successivamente rimodulati con variazioni incrementative o decrementative secondo le modalità illustrate nell'articolo 3 del presente decreto, tenuto conto delle effettive esigenze finanziarie dei soggetti giuridici beneficiari, valutate anche in relazione alla conformità e alla puntualità nell'utilizzo e nella rendicontazione delle risorse ricevute con i precedenti riparti.

3. Eventuali risorse derivanti dall'applicazione delle variazioni di cui al comma precedente sono assegnate secondo il criterio perequativo di riparto, che garantisce l'equa distribuzione delle risorse.

Articolo 3 (Modalità di attribuzione delle risorse)

1. L'iter procedurale finalizzato alla determinazione delle singole assegnazioni si articola nelle seguenti fasi:

Criterio storico strutturale

- a) riconduzione delle risorse assegnate ai singoli soggetti giuridici beneficiari nell'esercizio finanziario precedente – al netto delle eventuali variazioni incrementative o decrementative applicate per esigenze finanziarie contingenti verificatesi nel corso del medesimo esercizio – alla disponibilità di competenza delle risorse dell'esercizio finanziario oggetto di riparto;
- b) ricognizione e valutazione dei trasferimenti di parte corrente disposti da questo Ministero in favore dei soggetti giuridici beneficiari, a vario titolo, nell'ultimo biennio. L'equivalente dell'importo pari all'eventuale incremento di detti trasferimenti è portato in riduzione delle risorse di cui al punto precedente;
- c) applicazione di una eventuale ulteriore riduzione dell'assegnazione, di non oltre il venti per cento, al ricorrere di circostanze che influiscono sulla quantificazione delle assegnazioni delle risorse (i.e. mancato impiego, anche parziale, delle medesime o altro);
- d) quantificazione delle risorse rese disponibili a seguito dell'applicazione delle riduzioni esposte nelle fasi di cui alle lettere b) e c);

Criterio perequativo di riparto

- e) individuazione dei soggetti giuridici che, in applicazione delle fasi di cui alle lettere a) e b), subiscono una riduzione delle assegnazioni almeno pari al dieci per cento rispetto alle assegnazioni precedenti al netto delle variazioni incrementative o decrementative applicate;



Il Ministro della cultura

- f) ripartizione delle maggiori risorse disponibili tra i soggetti giuridici di cui al punto e) sulla base dell'incidenza percentuale della riduzione subita.
2. Parte delle risorse disponibili, ivi comprese ulteriori risorse aggiuntive stanziare con altri atti normativi, potranno essere ripartite tra i soggetti giuridici che mostreranno un maggiore effettivo fabbisogno finanziario in presenza di particolari e motivate esigenze ovvero tra nuovi soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura.

Articolo 4 (Erogazione delle risorse)

1. Sulla base dei criteri e delle modalità di riparto definiti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, le risorse assegnate sono erogate ai soggetti giuridici beneficiari subordinatamente alla regolare presentazione delle rendicontazioni sull'impiego delle risorse ricevute, in attuazione dei precedenti riparti disposti con decreto ministeriale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle stesse.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.

Roma, 12 dicembre 2025

IL MINISTRO

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO GIULI

CN = ALESSANDRO
GIULI
O = MINISTERO
DELLA CULTURA
C = IT



Il Ministro della cultura

Definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse destinate dall'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 al funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 1, comma 317, legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede che *“Per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 500.000 euro per l'anno 2019, di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è altresì autorizzato a costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417”*.

In applicazione di detta disposizione normativa è stato istituito, nell'esercizio finanziario 2018, il capitolo 1952 *“Somme per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale”*, oggi in gestione al CDR n. 24, Dipartimento per l'amministrazione generale (DiAG), nell'ambito dell'azione *“Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale”*;

L'adozione del presente decreto risponde all'esigenza di adempiere a quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, definendo sia i criteri di assegnazione, intesi come obiettivi da perseguire nella fase di predisposizione del riparto delle risorse, sia le relative modalità intese come istruzioni operative per raggiungere gli obiettivi prefissati.

L'articolo 2 del presente decreto individua nella continuità del sostegno ai soggetti giuridici beneficiari lo scopo del riparto delle risorse, pur valutando le eventuali diverse esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel corso degli esercizi. La determinazione delle singole assegnazioni in favore dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura segue il *Criterio storico strutturale* e il *Criterio perequativo di riparto*, con le rispettive modalità di attuazione, adottati fin dal riparto delle risorse relative all'esercizio finanziario 2022, disposte con decreto ministeriale 23



Il Ministro della cultura

dicembre 2022 rep. 451 e perfezionati con i successivi decreti ministeriali (i.e. D.M. 22 dicembre 2023, rep. n. 405, D.M. 23 dicembre 2024, rep. n. 464, D.M. 24 luglio 2025, rep. n. 260). Attraverso il *Criterio storico strutturale* i contributi destinati ai soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura sono determinati sulla base delle risorse assegnate ai singoli soggetti giuridici beneficiari nell'esercizio finanziario precedente. I contributi così individuati sono successivamente rimodulati con variazioni incrementative o decrementative, tenuto conto delle effettive esigenze finanziarie dei soggetti giuridici beneficiari, valutate anche in relazione alla conformità e alla puntualità nell'impiego e nella rendicontazione delle risorse ricevute con i precedenti riparti. Attraverso il *Criterio perequativo di riparto*, invece, si dispone l'equa redistribuzione di eventuali ulteriori risorse resesi disponibili.

L'articolo 3 del decreto disciplina l'iter procedurale che conduce alla quantificazione delle singole assegnazioni ai soggetti giuridici beneficiari.

Criterio storico strutturale

La fase iniziale (a) prende avvio dalle assegnazioni in favore dei singoli beneficiari nell'esercizio finanziario precedente al netto delle eventuali variazioni incrementative o decrementative applicate, riconducendo le medesime alla disponibilità di competenza sul capitolo 1952 prevista per l'esercizio finanziario oggetto del riparto.

In seguito, si procede con la ricognizione e valutazione dei trasferimenti di parte corrente, disposti in favore dei medesimi soggetti giuridici, a vario titolo, da questo Ministero nel biennio precedente all'esercizio finanziario oggetto del riparto, riducendo l'assegnazione individuata in precedenza di un importo pari all'eventuale incremento dei trasferimenti ricevuti (b).

Si applica, altresì un ulteriore taglio di non oltre il venti per cento - lett. (c) - al ricorrere di particolari circostanze, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo qualora i soggetti giuridici sono ancora in una fase iniziale della propria strutturazione organizzativa o in una fase di stasi della propria attività.

Si prosegue con la quantificazione delle maggiori risorse resesi disponibili dall'applicazione delle fasi di cui alle lettere (b) e (c).

Criterio perequativo di riparto

Si individuano, pertanto, i soggetti giuridici che, in applicazione delle prime due fasi dell'iter procedurale di cui alle lettere (a) e (b), subiscono una diminuzione delle assegnazioni almeno pari al



Il Ministro della cultura

dieci per cento rispetto alle assegnazioni disposte con il precedente riparto, al netto delle variazioni incrementative o decrementative applicate. Le maggiori risorse rese disponibili saranno ripartite tra questi ultimi soggetti giuridici sulla base dell'incidenza percentuale della riduzione subita.

Al comma 2 dell'articolo 3 è prevista, infine, la possibilità di ripartire una quota delle risorse disponibili o ulteriori risorse aggiuntive, stanziata con altri atti normativi, tra i soggetti giuridici che mostreranno un maggiore effettivo fabbisogno finanziario in presenza di particolari e motivate esigenze nonché tra nuovi soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura.

L'articolo 4, al comma 1, subordina l'erogazione delle risorse assegnate alla regolare presentazione, delle relazioni sull'impiego delle risorse ricevute in attuazione dei precedenti riparti disposti con decreto ministeriale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle stesse.